



**COMUNE DI TENNO**

PROVINCIA DI TRENTO



## **REGOLAMENTO**

per il servizio dell'acquedotto potabile  
comunale

Approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale n. 5 del 16.03.2005



# Regolamento servizio acquedotto potabile comunale

## TITOLO I – GENERALITA'

### **art. 1 PREMESSE**

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.  
Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

### **art. 2 USI DELL'ACQUA**

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, **per uso civile** ovvero:

1	<b>USO DOMESTICO</b>	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze
2	<b>USO NON DOMESTICO</b>	
A	<b>Uso allevamento animali</b>	allevamenti zootecnici
B	<b>Usi diversi</b>	uffici, negozi, supermercati, insediamenti artigianali, impianti di refrigerazione, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi, cantieri edili ecc.
C	<b>Bocche antincendio private</b>	impianti antincendio privati
D	<b>Fontane</b>	fontane pubbliche
E	<b>Uso orti e giardini</b>	giardini, cortili, aiuole, orti di pertinenza di edifici ad uso residenziale o alberghiero, di superficie compresa tra 50 e 500 mq

L'acqua potabile viene fornita anche per **uso pubblico** attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

### **art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO**

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- le fontane pubbliche;
- le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune per sua iniziativa e a spese dello stesso.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
  - II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
  - III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi e, per casi di particolare gravità su specifica autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.
- In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

## **TITOLO II – NORME TECNICHE**

### **Capo I - definizione impianti e competenze**

#### **art. 4**

#### **RETE DI DISTRIBUZIONE**

- a) **Per "rete principale"** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) **Per "derivazione di utenza"** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

#### **I. impianto esterno**

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o in idoneo armadietto ispezionabile dall'esterno della proprietà privata;

#### **II. impianto interno**

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

#### **art. 5**

#### **ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI**

#### **I. Rete principale.**

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del.

#### **II. impianto esterno**

Le spese di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno sono a totale carico del proprietario dell'immobile, sia per quanto riguarda il tratto su suolo

pubblico che privato. Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte del Comune.

### **III – impianto interno**

Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

## **Capo II – Norme in materia di derivazione di utenza**

### **art. 6**

#### **DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI**

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo pubblico e/o privato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono a totale carico e cura dei medesimi. Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte del Comune

### **art. 7**

#### **NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI**

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

La posa delle tubazioni acquedottistiche, relativamente al tratto esterno al fabbricato, dovrà essere effettuata ad una profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto esterno devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

#### **art. 8**

### **DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO**

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, il proprietario dell'immobile, potrà modificare l'impianto in modo da soddisfare le proprie esigenze, previa autorizzazione del Comune.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

#### **art. 9**

### **IMPIANTO INTERNO**

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare idonei disconnettori.

#### **art. 10**

### **ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI ED ESTERNI**

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- i) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- m) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.

- o) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

#### **art. 11**

### **PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA**

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettargli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

Il Comune, pertanto, garantisce la portata e una pressione minima.

Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune. Esso valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il gestore.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

### **Capitolo III: apparecchi di misura**

#### **art.12**

### **MISURAZIONE DELL'ACQUA**

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune.

Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

In caso di assenza dell'utente e conseguente impossibilità di procedere alla lettura del contatore, il Comune procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando i consumi rilevati dall'ultima lettura effettuata. In mancanza di quest'ultima la quantificazione forfetaria corrisponderà alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d'uso. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.

#### **art.13**

### **PROPRIETA' DEI CONTATORI**

I contatori sono di proprietà dell'utente ed il Comune ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda. E' facoltà del Comune richiedere la sostituzione degli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

#### **art.14**

### **POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI**

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura dell'utente ed al Comune compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti di derivazione esterni all'edificio al limite della proprietà privata o in idoneo armadietto ispezionabile dall'esterno della proprietà privata.

Solo in casi eccezionali è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha autorizzato: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

#### **art. 15**

### **VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI**

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente su autorizzazione del Comune.

#### **art. 16**

### **RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI**

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati comunali.

#### **art. 17**

### **FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI/CONSUMI ANOMALI**

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al gestore che, prelieve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente.

Quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal gestore su accertamenti tecnici insindacabili.

E' fatta salva una maggiorazione del 50% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Qualora sia riscontrata una rottura comportante fuoriuscita di acqua dalle tubazioni, dopo il contatore e prima dello scarico in fognatura, si precisa che il consumo misurato dal contatore verrà interamente conteggiato ai fini dei proventi per il servizio acquedotto, mentre, se vi è l'allaccio, sarà possibile ai fini dei proventi per il servizio fognatura (e quindi depurazione) nei soli casi in cui si verifichino tutte le condizioni sotto elencate, determinare il consumo per il periodo relativo alla rottura stessa in base ad una stima forfettaria dei consumi medi annui procapite rapportato al numero delle persone residenti presso l'utenza considerando comunque il minimo di una persona residente:

- a) presenza di rottura dopo il contatore e prima dello scarico in fognatura, non individuabile "ad occhio nudo" e che implichi per la sistemazione una manutenzione ordinaria;
- b) comunicazione immediata agli uffici comunali ad avvenuta conoscenza della rottura;
- c) sopralluogo di personale comunale che verifichi quanto previsto dal punto a);
- d) sistemazione della rottura entro il termine massimo di 20 giorni dall'avvenuta conoscenza, con apposita documentazione attestante le spese sostenute e certificazione dell'avvenuta e corretta sistemazione.

#### **art. 18**

### **VERIFICA DEI CONTATORI**

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di Euro 50,00 dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del gestore, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica salvo conguaglio con il deposito effettuato.

#### **art. 19**

### **POZZETTO, ARMADIETTO o LOCALE CONTATORE**

#### Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente a confine della stessa.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d' idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti dovranno essere predisposti, ove necessario, con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, devono essere di metri 0,60 x 0,60 x (h.) 1,00. Per profondità superiori a metri 1.00 o per l'installazione di più contatori, le dimensioni del pozzetto sono fissate dal gestore sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal gestore, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

#### Armadietto contatore.

L'armadietto contatore, di norma, dovrà essere realizzato in materiale plastico o metallico, di idonee dimensioni in rapporto al numero di contatori da installare, opportunamente coibentato per la difesa dal gelo e dotato di apertura semplice a "quadro".

I terreni in cui insistono gli armadietti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando gli armadietti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie per eventuali manutenzioni.

Gli armadietti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche all'armadietto, dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal gestore, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

#### Locale contatore.

Solo in casi eccezionali, quali gli immobili con più di 4 unità abitative, sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del Comune.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune e provvedere a sue spese, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'Utente è proprietario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

**art. 20**  
**INSTALLAZIONE DEI CONTATORI**

All'ingresso del contatore sarà collocato: un giunto dielettrico, un rubinetto/saracinesca a sfera, una valvola di ritegno.

All'uscita del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

L'utente può installare all'ingresso (prima) del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il gestore è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, fino a *Euro 500,00* oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

**art. 21**  
**MANUTENZIONE DEI CONTATORI**

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore, armadietto contatore o nel locale contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo.

**art. 22**  
**CONTATORI IN POZZETTI COMUNALI**

Il Comune, per i nuovi allacciamenti, situati ad una distanza superiore ai 100 potrà richiedere l'installazione del contatore nel pozzetto realizzato nel punto di innesto alla tubazione principale, al fine di verificare eventuali perdite nel tratto di collegamento all'immobile.

**TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE**

**art. 23**  
**MODALITA' PER LA FORNITURA**

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di immobili.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in un immobile, il proprietario deve presentare richiesta su apposito modulo al Comune, che a tale scopo, verificherà la fattibilità dell'allacciamento, autorizzandone la realizzazione con eventuali prescrizioni tecniche.

Tutte le spese relative alla realizzazione dell'allacciamento saranno a totale carico del proprietario dell'immobile.

**art. 24**  
**DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 32.

**art. 25**  
**ANTICIPO IN CONTO FORNITURA**

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura, all'utente può essere richiesta una cauzione a garanzia degli impegni assunti e in considerazione che il pagamento avviene in via posticipata, come di seguito stabilito:

- uso domestico                      Euro 50,00
- uso non domestico                Euro 200,00

La cauzione di cui al comma precedente potrà essere restituita, decorsi almeno 3 anni e qualora i pagamenti risultino regolari. L'anticipo verrà comunque restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che lo stesso avrà pagato ogni debito con il Comune.

Il Comune potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per l'azione giudiziaria.

**art. 26**  
**TARIFFE**

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio. Le tariffe sono determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge.

**art. 27**  
**VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO**

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti il Comune ne darà comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

**art. 28**  
**SUBENTRO**

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

**art. 29**  
**MINIMO GARANTITO**

Al fine di ripartire equamente i costi fissi di gestione tra i diversi utenti, è fissato un quantitativo minimo, pari a 100 mc annui, che verrà fatturato all'utenza anche se non effettivamente consumato.

Nel caso di derivazioni condominiali il minimo garantito è moltiplicato per il numero delle unità abitative fornite.

### **art. 30 FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento, incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

Il proprietario dell'immobile è tenuto al pagamento in solido di eventuali corrispettivi di consumo non regolarizzati dall'intestatario dell'utenza.

### **art. 31 REGOLARITA' DELLE FORNITURE**

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il gestore, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

### **art. 32 DISDETTA**

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

**art. 33**  
**CONSUMI ABUSIVI**

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

**art. 34**  
**DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA**

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

In particolare le utenze ad uso orti e giardini potranno essere revocate, anche temporaneamente (di zona in zona) in periodi di particolare siccità e senza per questo diritto da parte dell'Utente di rivalsa alcuna.

**art. 35**  
**FORNITURE PARTICOLARI**

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

**art. 36**  
**BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE**

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo

aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente le bocche antincendio e utilizzi l'acqua, è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, fino a *Euro 500,00* oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

## **TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE**

### **art. 37 OBBLIGATORIETA'**

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

### **art. 38 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

### **art. 39 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE**

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e il generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Rovereto.

### **ART. 40 ABROGAZIONI**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

## INDICE

### **TITOLO I GENERALITA'**

- art. 1 PREMESSE
- art. 2 USI DELL'ACQUA
- art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

### **TITOLO II NORME TECNICHE**

#### **Capo I: definizione impianti e competenze**

- art. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

#### **Capo II: Norme in materia di derivazione di utenza**

- art. 6 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI
- art. 7 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
- art. 8 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO
- art. 9 IMPIANTO INTERNO
- art. 10 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI ED ESTERNI
- art. 11 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

#### **Capo III: Apparecchi di misura**

- art. 12 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- art. 13 PROPRIETA' DEI CONTATORI
- art. 14 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 15 VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI
- art. 16 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
- art. 17 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI/CONSUMI ANOMALI
- art. 18 VERIFICA DEI CONTATORI
- art. 19 POZZETTO, ARMADIETTO O LOCALE CONTATORE
- art. 20 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
- art. 21 MANUTENZIONE DEI CONTATORI
- art. 22 CONTATORI IN POZZETTI COMUNALI

### **TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE**

- art. 23 MODALITA' PER LA FORNITURA
- art. 24 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 25 ANTICIPO IN CONTO FORNITURA
- art. 26 TARIFFE
- art. 27 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
- art. 28 SUBENTRO
- art. 29 MINIMO GARANTITO
- art. 30 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- art. 31 REGOLARITA' DELLE FORNITURE

- art. 32 DISDETTA
- art. 33 CONSUMI ABUSIVI
- art. 34 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
- art. 35 FORNITURE PARTICOLARI
- art. 36 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

#### **TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE**

- art. 37 OBBLIGATORIETA'
- art. 38 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
- art. 39 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
- art. 40 ABROGAZIONI

.....